



# COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Prot. 1118 del 10 MAR. 2022

N. 27 del 01.03.2022

OGGETTO:	VALORIZZAZIONE DELL'ACCERTAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI – ESERCIZIO 2022 (ART. 1, C.862, L. 145/2018).
----------	--

L'anno Duemilaventidue e questo giorno diciotto del mese di Novembre ore 14,20 in videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i Sigg.:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1	Avv. Bernardo Andrea	Sindaco	x	
2	Ing. Rimedio Gaetano	Vicesindaco	x	
3	Rag. Celano Santo	Assessore	x	

Assegnati n. 3 - In carica n. 3 - Presenti n. 3 - Assenti n. 0

Presiede l'Avv. BERNARDO Andrea in qualità di Sindaco;

Partecipa in videoconferenza il Segretario Comunale Dott.ssa PANZARDI Filomena.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti,

DICHIARA

aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.i.;  
Letto lo Statuto Comunale;

## LA GIUNTA COMUNALE

Accertato che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.gs. 18/08/2000, n. 267, nella fase preventiva della formazione dell'atto, è stato espletato il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile ed è stato espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica, amministrativa e contabile dal Responsabile del Servizio Tributi-Economico-Finanziario;

Dato atto, pertanto, che è stato assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile, ex art. 147 bis del D.L.gs. 18/08/2000 n. 267;

Premesso che:

- con Decreto 24 Dicembre 2021 del Ministro dell'Interno è stato disposto il differimento al 31 Marzo 2022 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 degli Enti Locali, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 309 del 30/12/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 30/04/2021, esecutiva, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2021/2023;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30/04/2021, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023;

Visto l'art. 1, c. 862, L. 30 dicembre 2018 n. 145, il quale prevede che:

*"862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:*

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente";*

Preso atto che tale obbligo decorre dall'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 1, c. 859, L. n. 145/2018:

*"859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:*

- a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;*
- b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231."*

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 861, L. n. 145/2018:

*"861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+";*

Preso dunque atto che:

- la legge di bilancio 2019 ha introdotto un nuovo obbligo di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali o non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali (PCC);

- a decorrere dal 2021, gli indicatori per monitorare il debito pregresso e per misurare la tempestività dei pagamenti sono calcolati esclusivamente dalla PCC;
- gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere come riferimento per l'applicazione delle sanzioni (accantonamento al FGDC) si calcolano sulla base delle informazioni presenti in PCC;

**Accertato** che, sulla base dei dati risultanti dalla PCC rilevati alla data del 25/02/2022 (come risulta dagli allegati) gli indicatori per l'esercizio 2021 presentano i seguenti valori:

- indicatore di riduzione del debito commerciale residuo: (stock del debito al 2021/stock del debito al 2020) 1,02;
- indicatore di tempestività dei pagamenti: 62 gg;
- indicatore di ritardo annuale dei pagamenti: 29 gg;

**Preso atto** che, sulla base dei dati risultanti dalla PCC, questo ente è tenuto ad accantonare per l'esercizio 2022 la somma di € 21.636,33 a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali, come determinato nell'allegato al presente provvedimento;

**Rilevato** che:

- su tale fondo non è consentito disporre impegni e pagamenti;
- a fine esercizio esso confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Vista** la Relazione dell'Organo di Revisione relativa all'accantonamento al Fondo di Garanzia Debiti Commerciali esercizio 2022, giusto verbale n. 17 del 26.02.2022, acquisita in data 28.02.2022 registrata al prot. n. 965 del 01.03.2022, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**Visto** il D. Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D. Lgs. n. 118/2011;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**Con voti** unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

- 1) **di accantonare**, ai sensi dell'art. 1, c. 862, L. 30 dicembre 2018 n. 145, per l'esercizio 2022 la somma di € 21.636,33, a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali, come determinato nell'Allegato (parte integrante e sostanziale) al presente provvedimento;
- 2) **di prevedere** la somma di € 21.636,33 sul capitolo 11016, Piano Finanziario U.1.10.01.06.001 - Missione 20.3 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022 – 2024 in corso di predisposizione, sul quale non è consentito disporre impegni e pagamenti;
- 3) **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto: sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica e amministrativa e contabile si dichiara di aver espresso parere come riportato nel testo deliberativo.

Il responsabile del servizio interessato

F.to Avv. Andrea BERNARDO

Il responsabile del servizio finanziario

F.to Avv. Andrea BERNARDO

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Il Presidente

F.to Avv. Andrea BERNARDO

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dalla data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni continui e consecutivi. REG. n. 137

Dalla residenza Municipale, li 10 MAR. 2022

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione, contestualmente all'affissione viene data comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Dalla residenza Municipale, li 10 MAR. 2022

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii..

Dalla residenza Municipale, li 10 MAR. 2022

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ per il decorso termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Dalla residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale

F.to Dott. \_\_\_\_\_

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Dalla residenza Municipale, li 10 MAR. 2022

Il Segretario Comunale


Dott.ssa Filomena PANZARDI



# COMUNE DI COLOBRARO

Provincia di Matera

VERBALE N. 17 del 26 febbraio 2022



**OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE PER "VALORIZZAZIONE DELL'ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI – esercizio 2022 (art. 1, c. 862, L. 145/2018)**

La sottoscritta Dr. Annamaria Campana, Revisore Unico del Comune, nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30.03.2021

## VISTI

- Gli atti e documenti sottoposti all'esame dell'Organo di Revisione, in data 25.02.2022 a mezzo mail;

## CONSTATATO

- che il Bilancio di previsione 2021-2023 e la relativa documentazione sono stati approvati dal Consiglio Comunale in data 30.04.2021 con deliberazione n. 28 esecutiva a norma di legge;
- che l'assestamento generale del Bilancio e la salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 e la relativa documentazione sono stati approvati dal Consiglio Comunale in data 27.07.2021 con deliberazione n. 41;
- che dall'esame della documentazione fornita e delle informazioni assunte non sono emerse anomalie contabili;

*Visto che la legge 145/2018 ha previsto:*

*a) L'art. 1, c. 862 della L. 145/18, come modificato dall'art. 2 c. 4quater del D.L. 183/20, convertito in L. n. 21 del 26 febbraio 2021 (pubblicata in GU n. 51 del 1/3/21), dispone che entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni provvedono all'accantonamento del Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC), con delibera di giunta sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo secondo le modalità di cui al c. 862 medesimo;*

*b) L'art. 1, c. 861 della L. 145/18 e ssmm, prevede che gli indicatori di riduzione dello stock di debito residuo e di ritardo annuale medio dei pagamenti di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per pagamenti per la gestione del*

rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare;

c) Rilevato che, non è stata effettuata una puntuale ricognizione e che dalle verifiche effettuate sussiste l'obbligo, per l'ente, di procedere alla costituzione del Fondo di Garanzia Debiti Commerciali di cui all'art. 1, c. 862 della L. 145/2018, il cui importo viene determinato con le seguenti modalità:

- Stanziamento anno 2021 – Macroaggregato 3 del titolo I	634.449,55
- Spesa finanziata da risorse con specifico vincolo di destinazione	<u>-201.722,91</u>
Saldo disponibile per FGDC	432.726,64
5% ai sensi del comma 862 L. 145/18	21.636,33

Esaminati i prospetti allegati e acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile,

ESPRIME

parere favorevole alla variazione del bilancio pluriennale 2021/2023 esercizio 2022 per l'accantonamento di € 21.636,33 quale Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali.

Il Revisore Unico

Dott.ssa Annamaria Campana



COMUNE DI COLOBRARO  
PROV. MATERA

FONDO DI GARANZIA PER DEBITI COMMERCIALI (FGDC)  
Art 1 commi 859 e seguenti Legge 145/2018

Art 1, commi 859 e seguenti, Legge 145/2018: a partire dal 2021 gli enti locali, tramite una deliberazione di Giunta (da adottare entro il 28 febbraio), stanziando nel proprio bilancio un fondo di garanzia debiti commerciali se non rispettano le seguenti condizioni:

I condizione: riduzione del debito commerciale	
Bisogna verificare che il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente (2021), è inferiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (2021);	
Totale delle fatture ricevute nell'esercizio precedente (2021);	1.016.551,89 pcc
Percentuale	5%
5% su totale delle fatture ricevute nell'esercizio precedente (2021)	<b>50.827,59</b>
Stock debito commerciale residuo, scaduto e non pagato risultante alla fine dell'esercizio precedente (per il 2022 considera il 31/12/2021):	6.709.866,95 pcc
L'Ente ha uno stock del debito commerciale inferiore al 5% delle fatture ricevute nello stesso anno? (Se <b>SI</b> non bisogna iscrivere in bilancio il FGDC, se <b>NO</b> procedi con la successiva verifica)	<b>NO</b>
Se <b>NO</b> , bisogna verificare, inoltre, che il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente (2021) si è ridotto almeno del 10% rispetto a quello del 2° esercizio precedente (2020);	
Stock debito commerciale residuo, scaduto e non pagato risultante alla fine del secondo esercizio precedente (per il 2022 considera il 31/12/2020):	6.530.158,31 pcc
Riduzione minima dello stock del debito commerciale del 10% per non iscrivere in bilancio il FGDC	-653.015,83
Importo limite dello stock del debito commerciale per non iscrivere in bilancio il FGDC	<b>5.877.142,48</b>
Stock debito commerciale residuo, scaduto e non pagato risultante alla fine dell'esercizio precedente (per il 2022 considera il 31/12/2021):	6.709.866,95 pcc

L'Ente è in regola con l'abbattimento dello stock del debito commerciale per non iscrivere in bilancio il FGDC? (Se <b>SI</b> non bisogna iscrivere in bilancio il FGDC, se <b>NO</b> bisogna iscriverlo)	<b>NO</b>
---	-----------

<b>Il condizionale: ritardo nei pagamenti</b>	
Art. 1, comma 859, lettera b), L. 145/2018: ritardi registrati nell'esercizio precedente nei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 (art. 33 D.Lgs. n. 33/2013, art. 9 DPCM 22/09/2014 e art. 41, comma 1, DL n. 66/2014);	
Indicatore annuale dei pagamenti (per il 2022 considera l'anno 2021)	62 giorni
Scadenza pagamento fatture - Art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002: il termine di pagamento delle fatture è pari a 30 giorni dal ricevimento da parte dell'ente locale della fattura stessa.	30 giorni
L'Ente è in regola con l'indicatore annuale dei pagamenti per non iscrivere in bilancio il FGDC?	<b>NO</b>

<b>III condizionale: comunicazione annuale dello stock dei debiti commerciali a PCC</b>	
Art. 1, comma 867, della legge n. 145/2018 (obbligo di comunicare lo stock dei debiti commerciali): a decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno anche gli enti locali comunicano, mediante la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti (PCC), l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Per l'anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019, NB: anche per il 2019 la scadenza è stata anticipata entro il 31 gennaio.	
Data comunicazione, tramite piattaforma PCC, dello stock dei debiti commerciali	
L'Ente ha comunicato entro i termini previsti dalla legge lo stock dei debiti commerciali, mediante piattaforma PCC, per non iscrivere in bilancio il FGDC?	<b>NO</b>

<b>IV condizionale: comunicazione pagamenti delle fatture sulla PCC</b>	
Art. 1, comma 868, L. 145/2018: L'Ente ha trasmesso alla PCC le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture, per non iscrivere in bilancio il FGDC?	<b>NO</b>
<b>V condizionale: pubblicazione ammontare debiti</b>	

<p><b>Art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013:</b> gli enti locali hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet, nella sezione Amministrazione trasparente, sia con cadenza trimestrale che con cadenza annuale, l'indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.</p>	<p>L'Ente ha pubblicato sul proprio sito internet - sezione Amministrazione trasparente - gli indicatori dei tempi medi di pagamento, sia trimestrali che annuali, e l'ammontare complessivo del debito commerciale residuo per non iscrivere in bilancio il FGDC?</p>	<p><b>NO</b></p>
--	--	------------------

CALCOLO DEL FONDO DI GARANZIA PER DEBITI COMMERCIALI (FGDC)	
Spesa per acquisto di beni e servizi (macroaggregato 3 del titolo I) dell'anno in corso (quindi per il 2022 considera l'anno 2021):	634.449,55
Spesa finanziata da risorse con specifico vincolo di destinazione:	201.722,91
Ammontare spesa per acquisto di beni e servizi dell'anno in corso su cui calcolare il FGDC:	432.726,64
Percentuale per calcolo FGDC	5%
<b>FGDC da iscrivere in bilancio di previsione 2022</b>	<b>21.636,33</b>

Aggiornato al 25 febbraio 2022

**Calcolato da PCC**

Importo scaduto e non pagato

6.895.559,57 €

Note di credito

-185.692,62 €

Importo scaduto e non pagato Totale

6.709.866,95 €

Tempo medio ponderato di pagamento

62 gg

Tempo medio ponderato di ritardo

29 gg

Importo documenti ricevuti nell'esercizio

1.016.551,89 €

Aggiornato al 25 febbraio 2022

**Calcolato da PCC**

Importo scaduto e non pagato

6.705.078,13 €

Note di credito

-174.919,82 €

Importo scaduto e non pagato Totale

6.530.158,31 €

Tempo medio ponderato di pagamento

75 gg

Tempo medio ponderato di ritardo

44 gg

Importo documenti ricevuti nell'esercizio

1.104.924,86 €